

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DD. 30 LUGLIO 2020.

OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento di disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;*
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;*
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di consiglio comunale n. 3 dd. 12 marzo 2019;

Esaminata la bozza allegata contenente alcune modifiche al regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), predisposta dal funzionario responsabile del tributo;

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

Dato atto

- che con [L. 24 aprile 2020, n. 27](#) art. 107 secondo comma il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per il periodo 2020 è stato differito al 31/07/2020 e che è in corso di approvazione un ulteriore differimento del termine al 30 settembre 2020;

Dato atto

- che l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 154 il quale prevede che: *“In considerazione della necessita' di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*;

Dato atto

- che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Acquisiti

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Ritenuto

- necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera di consiglio comunale n. 3 dd. 12 marzo 2019, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;


Ravvisata la necessità e urgenza di provvedere, con votazione separata;

Ad unanimità di voti dei n. 10 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge,

delibera

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
 1. di approvare, per motivi di trasparenza e di semplificazione nei confronti dei cittadini, il nuovo Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*", come da allegato parte integrante e sostanziale del presente regolamento;
 2. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione del periodo 2020;
 3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
 4. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
 5. di dichiarare ad unanimità di voti dei n. 10 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 - 4° comma L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm. e ii;
 6. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso in opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183 – comma 5 - del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.e ii;
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1 del D.Lgs. di data 02.07.2010 n. 104, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. di data 24.11.1971 n. 1199.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
Fulvio Bonfanti



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Marianna Garniga



Copia conforme all'originale⁽¹⁾

Lì,

IL SEGRETARIO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 2, della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm. e ii.

Lì, 31 luglio 2020.-



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Marianna Garniga



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è:

- dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm. e ii.
- esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Marianna Garniga



(1) Depennare se non ricorre il caso

Allegato alla deliberazione G~~E~~/CC

n° 22 dd. 30/07/2020



COMUNE DI NOGAREDO

**Regolamento per la disciplina della
Tassa sui Rifiuti (TARI)**

Art. 1	<i>Oggetto del regolamento</i>	3
Art. 2	<i>Presupposto</i>	3
Art. 3	<i>Soggetti passivi</i>	3
Art. 4	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	3
Art. 5	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	4
Art. 6	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati</i>	5
Art. 7	<i>Determinazione della base imponibile</i>	7
Art. 8	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	8
Art. 9	<i>Piano finanziario</i>	8
Art. 10	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	8
Art. 11	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	11
Art. 12	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	11
Art. 13	<i>Obbligazione tributaria</i>	13
Art. 14	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	14
Art. 15	<i>Riduzione per le utenze non domestiche</i>	14
Art. 16	<i>Riduzioni tariffarie</i>	15
Art. 17	<i>Sostituzione nel pagamento del tributo</i>	15
Art. 18	<i>Cumulabilità e decorrenza delle riduzioni</i>	16
Art. 19	<i>Tributo giornaliero</i>	16
Art. 20	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>	17
Art. 21	<i>Riscossione</i>	18
Art. 22	<i>Ravvedimento operoso</i>	19
Art. 23	<i>Rimborsi e compensazioni</i>	19
Art. 24	<i>Funzionario responsabile</i>	20
Art. 25	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	20
Art. 26	<i>Accertamento con adesione</i>	21
Art. 27	<i>Sanzioni ed interessi</i>	22
Art. 28	<i>Riscossione coattiva</i>	22
Art. 29	<i>Trattamento dati personali</i>	22
Art. 30	<i>Norma di rinvio</i>	22
Art. 31	<i>Norme transitorie e finali</i>	23

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

Art.2

PRESUPPOSTO

2. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come identificati dal successivo art. 4.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
4. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 3

SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Si presume soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo *articolo 20* o i componenti del nucleo familiare;
 - per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività.
3. Nell'ipotesi di detenzione o utilizzi temporanei, derivanti da qualsiasi titolo giuridico o anche in via di fatto, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 4

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi tipologia di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su cinque lati verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, oggettivamente utilizzabili e quindi potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali, nel caso di uso domestico, quelli dotati di almeno un'utenza attiva relativa ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento, mentre per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature e per i quali è autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
2. Per le zone non servite da pubblici servizi costituisce presupposto del tributo la sola presenza di arredo anche se parziale.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, oggettivamente utilizzabili e quindi potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur se aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani. Fra questi rientrano:

Utenze domestiche

 - *solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi e comunque oggettivamente non accessibili né utilizzabili;*
 - *centrali termiche e locali riservati esclusivamente ad impianti tecnologici, quali locali caldaia, cabine elettriche, vano ascensori, nonché i locali che per loro struttura o destinazione d'uso sono incompatibili con la presenza di persone od operatori;*
 - *le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi pubblici di erogazione idrica, elettrica, calore, gas costituiscono presunzione semplice della disponibilità o detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti;*
 - *locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto dichiarati inagibili e/o inabitabili, purché di fatto non utilizzati, ovvero che siano oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, e fatto salvo in ogni caso il loro utilizzo in via di fatto;*
 - *superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;*
 - *le legnaie;*

Utenze non domestiche

 - *locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 2;*
 - *le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;*

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- gli spazi adibiti a ricovero di animali e destinati all'allevamento degli stessi;
- depositi adibiti al ricovero di attrezzi agricoli ovvero di materiali utilizzati nel ciclo agricolo qualora il rifiuto prodotto rientri nell'esercizio dell'impresa agricola e che quindi debba essere autosmaltito o conferito, a spese del produttore, a terzi autorizzati o al gestore pubblico in regime di convenzione;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- aree scoperte non operative a uso non esclusivo destinate alla sosta temporanea di veicoli;
- aree scoperte operative adibite al servizio pubblico di parcheggio per la sosta temporanea, anche a pagamento;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree scoperte pertinenziali e accessorie esclusivamente adibite a verde;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, limitatamente alla superficie utilizzata dai soli praticanti l'attività, ferma restando la tassabilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali, a titolo semplificativo, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

d) locali ed aree interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria purchè non utilizzati;

2. Le circostanze di cui al precedente comma 1 lettera a) devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Art. 6

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati agli urbani o pericolosi o tossico nocivi come

individuati ai sensi delle vigenti disposizioni normative non sono soggetti alla ~~tassa~~ tributo a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti medesimi in conformità alla normativa vigente e al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. È onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati.

2. Nella sola ipotesi in cui sia tecnicamente impossibile determinare in modo oggettivo le superfici ove si formano di regola i rifiuti di cui al comma 1, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Laboratori fotografici ed eliografici	20
Lavanderie a secco	20
Elettrauto e gommisti	25
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie e lavorazioni lapidei	30
Attività manifatturiere con superfici adibite a verniciatura galvanotecnici e ceramiche	30
Autocarrozzerie e autofficine	30
Lattonieri, carpenteria metallica, lavorazione della plastica e meccanica in genere	35
Laboratori odontotecnici	40
Falegnamerie	15
Case di soggiorno per anziani	15
Ambulatori veterinari	30
Ambulatori dentistici	40
Studi medici	20

3. In caso di categorie non elencate si ricorre a criteri di analogia.
4. L'esenzione di superficie di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo previa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 20 e di idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
5. Il tributo non si applica ai locali e alle aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
6. In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 649, della L. 27/12/2013, n. 147, non sono soggette al tributo le aree produttive di attività industriali o artigianali produttive di beni specifici in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, così come definiti in base ai criteri contenuti nel vigente regolamento di gestione dei rifiuti. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano, ai fini dell'individuazione delle superfici produttive di rifiuti non assimilati, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano assoggettati al tributo quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o

destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo svolto dalla medesima attività che non comporti la produzione di rifiuti non assimilati. Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati derivanti dalle aree produttive o dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo, come sopra definiti, sono tenuti a proprie spese i relativi produttori, con divieto di conferimento al servizio pubblico, salvo il caso di stipula di apposita convenzione, pena applicazione delle sanzioni previste dal comma 649 dell'articolo 1 della L. 147/2013.

7. Laddove, invece, nell'area produttiva di cui al primo periodo del comma 6, si verifichi contemporaneamente la produzione di rifiuti speciali non assimilati e di rifiuti assimilati agli urbani:
 - a. nell'ipotesi in cui sia possibile delimitare le superfici in cui si verifica la produzione di rifiuti speciali non assimilati, l'area produttiva non è soggetta alla tassazione per la relativa porzione, fermo restando l'assoggettamento al tributo della restante parte dei locali o aree ove avviene la produzione di rifiuti assimilati agli urbani. Il magazzino funzionalmente ed esclusivamente collegato al processo produttivo non è soggetto al prelievo per una quota della sua superficie pari alla percentuale della superficie detassabile dell'area produttiva;
 - b. nell'ipotesi in cui sia obiettivamente difficoltoso delimitare le superfici ove i rifiuti speciali non assimilati agli urbani si formano, si applicano all'intera superficie su cui l'attività viene svolta e quindi anche ai magazzini di cui al secondo periodo del comma 6 le percentuali di riduzione di cui al precedente comma 2.
8. Al fine dell'applicazione dei commi 6 e 7 del presente articolo, l'azienda interessata ad eventuali riduzioni/esclusioni dovrà presentare apposita dichiarazione nella quale dichiarerà le superfici rientranti.

Art. 7

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data:
 - a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Fino a tale attuazione, ai soli fini dell'attività di accertamento, il Comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998, salva prova contraria da parte del contribuente in applicazione delle disposizioni del presente regolamento;
Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente più avanti denominata semplicemente con l'acronimo ARERA.
 - b. per tutte le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.
2. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e

dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte assoggettate al tributo la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Qualora non sia disponibile la superficie catastale, ed il contribuente non abbia provveduto a presentare regolare denuncia, si applica forfettariamente la metratura di 70 mq, salvo che da successivi accertamenti o denunce spontanee relative alla superficie netta calpestabile.

Art. 8

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati secondo le indicazioni ARERA.
2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario.

Art. 9

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge 27/12/2013 n. 147, redatto secondo quanto previsto dall'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA);
2. Al piano finanziario devono essere allegati tutte le informazioni e gli atti necessari alla validazione dei dati impiegati così come stabiliti da ARERA;
3. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA.
4. Tutti i Gestori sono tenuti a fornire tempestivamente all'Ente Territorialmente Competente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario secondo quanto previsto da ARERA.

Art. 10

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme ordinamentali e/o statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
4. Le tariffe del tributo sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte,

tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999 e delle eventuali deliberazioni di ARERA.

5. Le tariffe della tassa del tributo sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nelle tabelle di cui al comma 7. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.
6. Le tariffe del tributo si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
7. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base alle seguenti tabelle:

A) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa del tributo alle utenze domestiche

Numero componenti della famiglia anagrafica	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti della famiglia anagrafica
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,24
6 o più	1,30

B) Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa del tributo alle utenze domestiche

Numero componenti della famiglia anagrafica	Kb coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti della famiglia anagrafica
1	1,00
2	1,80
3	2,00
4	2,60
5	2,90
6 o più	3,40

C) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa del tributo alle utenze non domestiche

Cat.	Attività	KC Applicato
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,41
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,73
3	Stabilimenti balneari	0,50
4	Esposizioni, autosaloni	0,36
5	Alberghi con ristorante	1,20
6	Alberghi senza ristorante	0,85

7	Case di cura e riposo	0,97
8	Uffici, agenzie	1,06
9	Banche, istituti di credito, studi professionali	0,56
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99
11	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	1,29
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,88
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,67
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,84
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,07
19	Pluri licenze alimentari e/o miste	2,07
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,25
21	Discoteche, night club	1,34
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51
23	Gestione aree di sosta su tratti autostradali	0,75

D) Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa del tributo alle utenze non domestiche

Cat.	Attività	KD Applicato
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,40
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,03
3	Stabilimenti balneari	4,16
4	Esposizioni, autosaloni	3,03
5	Alberghi con ristorante	9,86
6	Alberghi senza ristorante	7,02
7	Case di cura e riposo	8,01
8	Uffici, agenzie	8,76
9	Banche, istituti di credito, studi professionali	4,64
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,12
11	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	10,63
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	7,20
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,52
14	Attività industriali con capannoni di produzione	5,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	39,67
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,99
19	Pluri licenze alimentari e/o miste	17,00

20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	67,66
21	Discoteche, night club	11,01
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,22
23	Gestione aree di sosta su tratti autostradali	0,00

8. Le attività agrituristiche sono classificate utenze non domestiche, suddivise nelle categorie di attività n. 5 e n. 6 indicate nell'allegato A) al presente regolamento, tenuto conto della presenza o meno del ristorante.

Art. 11

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa del tributo, come riportato nelle tabelle di cui all'articolo 10.
2. L'assegnazione a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento al codice ISTAT/ATECO dell'attività prevalente dichiarato dal contribuente in sede di richiesta di attribuzione di partiva IVA. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo contribuente la tariffa del tributo applicabile è unica e basata sull'attività prevalente, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi, salvo il caso in cui le attività siano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano ovvero che le attività non siano dipendenti l'una dall'altra ma possano essere considerate in modo autonomo. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti. I posti auto/garage intestati a persone giuridiche sono classificati nella categoria "autorimesse" a meno che non risultino direttamente e singolarmente utilizzati quale pertinenza di una specifica abitazione.
3. La tariffa del tributo applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici destinate all'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'apprezzabile e autonoma rilevanza, nonché distinta utilizzazione sulla base di idonea dichiarazione da parte del contribuente della diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle sue porzioni. Per i locali della medesima attività economica ma siti in luoghi diversi si terrà conto del reale utilizzo di ogni singola unità produttiva.
4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di un'attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

Art. 12

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del Comune. Per il primo semestre si

terrà conto delle risultanze anagrafiche al 1° gennaio mentre per il semestre successivo di quelle presenti al 1° luglio. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni, come ad esempio colf, badanti, ecc. Le variazioni del numero dei componenti devono essere dichiarate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.20, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa del tributo.

Nel caso di apertura di una nuova utenza e della conseguente scissione del nucleo familiare, il numero degli occupanti corrisponderà a quello risultante dall'anagrafe qualora la regolarizzazione avvenga entro 30 giorni dalla data di occupazione dell'immobile, fermo restando che l'aggiornamento dei componenti della precedente famiglia avverrà con cadenza semestrale.

3. Nel caso di collaboratori domestici che non prestino più servizio presso l'abitazione, pur mantenendovi la residenza, l'aggiornamento del nucleo familiare decorre dalla presentazione all'ufficio di anagrafe comunale della domanda di cancellazione anagrafica; nel caso in cui, a seguito della conclusione del procedimento di cancellazione anagrafica, non ne venga confermata la veridicità verranno ricalcolati i periodi pregressi
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata altrove o assimilati e nel caso di degenze o ricoveri ospedalieri o assimilati, eccetto la Residenza Sanitaria Assistenziale (in sigla R.S.A.), comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione del numero di componenti il nucleo familiare, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Nel caso in cui tutto il nucleo residente sia temporaneamente domiciliato altrove viene calcolata la sola quota fissa della tariffa del tributo in quanto considerata abitazione a disposizione
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari distintamente iscritti in anagrafe, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che risultano tenuti solidalmente al pagamento.
6. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune residenti in una determinata unità abitativa non vengono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di anziano collocato in casa di riposo.
7. Per la commisurazione della sola quota fissa della tariffa del tributo per le abitazioni tenute a disposizione dai residenti nel Comune si tiene conto del numero dei componenti la famiglia anagrafica degli stessi. La quota variabile per tale fattispecie si intende calcolata unitariamente con l'abitazione principale. In caso di locazione delle abitazioni di cui al presente comma, tale criterio di calcolo si applica solo in caso di locazione inferiore a 60 giorni. Per le locazioni di durata superiore si applicano le ordinarie modalità di calcolo in base alle dichiarazioni di cessazione e di inizio ai sensi dell'art. 20.
8. I locali destinati a pertinenza di case di civile abitazione si considerano ai fini del tributo unitamente all'abitazione cui sono asserviti.
9. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche con componenti pari alla categoria del nucleo familiare con esenzione della quota variabile ove la stessa sia versata per un'abitazione principale collegata, se possedute o detenute da persona fisica residente.
10. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti, comprese le cantine, le autorimesse o agli simili luoghi di deposito, il numero degli occupanti è determinato

convenzionalmente secondo la seguente tabella calcolata per scaglioni di superficie imponibile:

da mq.	a mq.	componenti
0	50	1
51	100	2
101	200	3
oltre 200		4

11. Le disposizioni di cui al precedente comma precedente si applicano anche alle utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche.
12. In caso di presentazione di autorizzazione/titolo edilizio che permetta interventi di restauro, ristrutturazione edilizia o risanamento conservativo per i quali sia certificata l'effettiva inutilizzabilità dei locali da parte di soggetti residenti, questi ultimi sono tenuti a comunicare la nuova dimora. In caso della predetta comunicazione verrà attribuita la categoria di non residente nei termini di cui al comma 10.
13. Nel caso di abitazioni in cui sono esercitate attività di affittacamere o bed & breakfast in forma non imprenditoriale il numero degli occupanti componenti il nucleo familiare è incrementato di 2 unità.
14. Per le utenze domestiche situate in strutture extra alberghiere, quali residence o centri appartamenti per vacanze (C.A.V.) il numero di posti letto è stabilito da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni e quindi si farà riferimento a tale dato per stabilire il numero di occupanti.
15. Per i cittadini non residenti, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza limitatamente a una sola casa di civile abitazione posseduta dai cittadini a titolo di proprietà od usufrutto condizione che non sia locata o concessa in comodato si applica la categoria non residente con una riduzione sulla quota globale del tributo nella misura di due terzi. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni è necessario presentare al Comune apposita autocertificazione nei termini di cui all'art. 20. Tale agevolazione si applica ai sensi dell'art. 9 bis del D.L n. 47 del 28/03/2014.
16. L'anziano, unico componente del nucleo familiare, collocato e residente in R.S.A., viene conteggiato, ai fini della determinazione del tributo, quale:
 - Categoria domestica *residente* qualora la struttura insista sullo stesso territorio comunale dell'immobile posseduto e/o detenuto prima della collocazione nella struttura;
 - Categoria domestica *non residente* qualora la struttura insista su territorio comunale diverso dall'immobile posseduto e/o detenuto prima della collocazione nella struttura;salva l'eventuale applicazione dell'esenzione della quota variabile.
17. Quanto previsto dal comma 2 del presente articolo trova applicazione dal 1° luglio 2020.

Art. 13

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo. Il tributo è dovuto anche se i locali vengono temporaneamente chiusi ovvero se l'uso degli stessi o delle aree scoperte tassabili viene momentaneamente sospeso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione.

3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.
4. Le variazioni di cui ai punti 2) e 3) producono gli effetti sopra indicati a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione ovvero di variazione entro il 30 giugno dell'anno successivo all'evento. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata o variata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione o variazione del tributo.
5. La cessazione può avvenire anche d'ufficio in presenza di dati certi relativi alla fine di utilizzo del servizio (irreperibilità ecc.).
6. In caso di esercizio stagionale dell'attività, superiore a quanto al periodo previsto per l'applicazione del tributo giornaliera, l'applicazione del tributo è comunque annuale, salvo l'eventuale applicazione, qualora prevista, della riduzione della quota variabile per stagionalità. Per periodi inferiori, il tributo viene applicato limitatamente al periodo di effettiva occupazione, senza possibilità di applicare ulteriori riduzioni, legate alla stagionalità.
7. E' onere del contribuente dimostrare l'effettiva sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente, comunque entro i termini di cui al comma 4.

Art. 14

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro sistema purché su superficie non pavimentata nelle vicinanze della propria abitazione, è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa del tributo, determinata nella misura del 30%.
2. La decorrenza dell'agevolazione di cui al presente articolo ha effetto dalla data di presentazione della domanda. Tale istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il contribuente di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione dell'istanza il contribuente autorizza altresì il Comune o il gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. La riduzione di cui al presente articolo non si applica alle abitazioni tenute a disposizione per uso saltuario o comunque discontinuo, né agli insediamenti di tipo non domestico.
3. Nell'istanza di richiesta della riduzione il contribuente deve indicare la particella su cui viene svolto il compostaggio.

Art. 15

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo relativamente alla quota variabile. Tale riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente avviata al recupero nel corso dell'anno solare e i quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione KD per la specifica categoria indicati all'art. 10 del presente regolamento.
2. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, copia dei formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti

recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o copia del modello unico di denuncia (MUD) comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

3. Le riduzioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con rimborso dell'eventuale eccedenza pagata.

Art. 16

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. La quota variabile della tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni di persone ricoverate stabilmente in Casa di Riposo o strutture sanitarie analoghe, e comunque non cedute in locazione o comodato o utilizzate ad altro titolo o in via di fatto da altri soggetti, nella misura del 100%;
2. La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. nei casi in cui con riferimento al conferimento del rifiuto indifferenziato, le postazioni superino la distanza stradale di ml 1.000 dal limite della proprietà privata della singola utenza, alla stessa viene riconosciuta un'agevolazione pari al 60% della quota globale della tariffa.
3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 20.
4. Per i cittadini non residenti, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza limitatamente a una sola casa di civile abitazione posseduta dai cittadini a titolo di proprietà od usufrutto a condizione che non sia locata o concessa in comodato si applica una riduzione sulla quota globale del tributo nella misura di due terzi. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni è necessario presentare al Comune apposita autocertificazione nei termini di cui all'art. 20. Tale agevolazione si applica ai sensi dell'art. 9 bis del D.L n. 47 del 28/03/2014.
5. Il tributo è dovuto nella misura del 20 % della tariffa complessiva quando si sia verificata una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente dovuta al mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero all'effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché all'interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi.
6. Salvo quanto previsto al comma precedente, l'interruzione temporanea del servizio di gestione di raccolta e smaltimento dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti, non comporta riduzioni o esenzioni del tributo dovuto.

Art. 17

SOSTITUZIONE NEL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. n. 147/2013, il Comune si sostituisce nel pagamento del tributo nella misura del 100% della quota globale nelle seguenti ipotesi:
 - a. i locali ed aree utilizzate dalle scuole di ogni ordine e grado (dall'asilo nido alle scuole medie) sia pubbliche che equiparate;
 - b. i locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali;
 - c. per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, e simili, purchè, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro, limitatamente ai locali ed aree di proprietà del Comune o concessi dal Comune in comodato gratuito. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato

all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche;

ulteriori particolari e gravi situazioni potranno essere di volta in volta prese in considerazione con provvedimento della Giunta comunale su specifica richiesta degli interessati nella misura stabilita dalla medesima.

2. Per far fronte a calamità pubbliche o a situazioni di emergenza sanitaria, il Consiglio comunale, in sede di determinazione delle tariffe, potrà stabilire riduzioni tariffarie sia per le utenze domestiche che non domestiche, eventualmente disciplinandone l'applicazione, in aggiunta o comunque nel rispetto di quanto previsto dalle normative in vigore.
3. Le sostituzioni di cui ai precedenti commi sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 18

CUMULABILITÀ E DECORRENZA DELLE RIDUZIONI

1. Le riduzioni previste dagli articoli 14 e 16 sono cumulabili con un limite massimo del 60% della quota variabile annua del-tributo, salva la previsione specifica di riduzione superiore a tale percentuale di cui all'articolo 16. Nel caso di cumulo di riduzioni che superi il limite massimo fissato sarà applicata la riduzione più favorevole al contribuente.
2. Le riduzioni previste dagli articoli 14 e 16 trovano applicazione, ovvero cessano di trovare applicazione dalla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 20.

Art. 19

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa del tributo giornaliero è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
6. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
7. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti dall'art. 1 comma 664 della L. n. 147/2013 o a seguito di richiesta da parte del Comune con le modalità dallo stesso indicate.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi o al

soggetto che ne svolge le funzioni tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

10. Sono escluse dall'applicazione della tariffa del tributo giornaliero le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa del tributo è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, spazi utilizzati da spettacoli viaggianti per l'installazione di attrezzature e/o giochi, ecc.) non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.
11. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo annuale dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore o uguale a 12 (dodici) Euro.

Art. 20

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Tale obbligo è esteso anche alle richieste per il riconoscimento delle riduzioni ed esenzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti, entro il termine di del 30 giugno dell'anno successivo alla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, può essere consegnata direttamente o a mezzo posta, allegando fotocopia del documento d'identità o a mezzo PEC o posta elettronica. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento nel caso di consegna diretta o alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale o dalla ricevuta di accettazione in casi di invio tramite PEC o-posta elettronica.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi la variazione. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
 - a. generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza e recapiti telefonici e l'eventuale liberatoria per l'invio della documentazione per posta elettronica;
 - b. generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c. estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d. per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante dal nucleo familiare;
 - e. data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione, compresa l'eventuale sospensione dell'occupazione/detenzione per autorizzazione/titolo edilizio che permetta interventi di

restauro, ristrutturazione edilizia o risanamento conservativo per i quali sia certificata l'effettiva inutilizzabilità dei locali;

- f. sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni o esenzioni, comprovata da eventuale documentazione anche fotografica nel caso di cui all'art. 5.

Utenze non domestiche

- a. denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ISTAT/ATECO dell'attività prevalente, pec e recapiti telefonici e l'eventuale liberatoria per l'invio della documentazione per posta elettronica;
- b. generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica;
- c. persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile, ed eventuale superficie non tassabile, destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne;
- e. data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi dichiarati;
- f. sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.
6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 30 giugno dell'anno successivo alla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stata assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. Non potranno essere comunque disarcicati anni già prescritti.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole. In mancanza di dichiarazione spontanea saranno volturate d'ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare dall'annualità successiva al decesso. In assenza di eredi residenti, l'utenza sarà volturata all'erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà.

Art. 21

RISCOSSIONE

1. La T.A.R.I. è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato o, con scelta alternativa da parte del Comune effettuata anche anno per anno, con bollettino di conto corrente postale, F24 o altre modalità di pagamento con servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali ovvero pagamenti in forma telematica secondo le disposizioni ministeriali, compreso anche il nodo dei pagamenti PAGO PA.
2. Il Comune invia ai contribuenti apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, il numero dei componenti il nucleo familiare utilizzato per il calcolo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

3. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente dal pagamento del tributo alle date prefissate.
4. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno due rate scadenti il 31 ottobre dell'anno di competenza del tributo ed il 30 aprile dell'anno successivo, o, a discrezione del contribuente, in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. In sede di approvazione delle tariffe il Consiglio comunale potrà stabilire scadenze diverse.
5. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006 n. 296. L'arrotondamento in caso di impiego del modello F24 deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Fermo restando il sopradescritto meccanismo di versamento, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia CODIV-19, per l'anno 2019 la scadenza del saldo prevista per il 30/04/2020 è prorogata al 30/06/2020.
8. Il versamento della prima rata si intende regolarmente effettuato se eseguito entro e non oltre 15 giorni dall'effettivo ricevimento dell'avviso di pagamento con annessi modelli precompilati, qualora la ricezione dei medesimi avvenga oltre il termine di versamento della prima rata.
9. Il versamento del tributo non è dovuto qualora l'importo annuale sia inferiore o uguale a euro 12,00. Eventuale somme versate non danno diritto a restituzione.

Art. 22

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997 n. 449, in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 in quanto compatibili, in esso previsti, si stabilisce la possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, anche per versamenti parziali o frazionati, secondo quanto previsto dall'art. 13bis, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Art. 23

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con la ~~tassa~~ dovuta per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso legale in vigore al primo gennaio di ciascun anno, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del comune soggetto attivo della tributo ovvero, se divenuti definitivi, per i quali sia stato attivato regolarmente procedimento per la riscossione coattiva.

6. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza;
7. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui all'art. 19 comma-11.

Art. 24

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 1, comma 692, della L. n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 25

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al precedente art. 20, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine il funzionario responsabile può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 5 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune o il soggetto incaricato ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire specifico documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, della Camera di Commercio e del Servizio Catasto.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici sono tenuti a trasmettere all'ufficio tributi o al soggetto che ne svolge le funzioni, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, mensilmente copia o elenchi anche con modalità informatiche e telematiche da stabilire:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune, ovvero altro soggetto incaricato esternamente, provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a nome di commi 161 e 162 dell'at. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle eventuali spese amministrative oltre alle spese di notifica. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento esecutivi è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Le notifiche degli avvisi di accertamento sono effettuato, quando possibile, anche tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo disponibile sul portale INI-PEC.
5. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dall'art. 21 del presente regolamento. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo.
6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
7. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, per tributo, interessi e sanzioni sia inferiore 20,00 euro, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione (anche pluriennale) degli obblighi di dichiarazione o di versamento del tributo.
8. Per ogni sollecito di pagamento o altra procedura bonaria di recupero credito l'importo viene maggiorato quale rimborso delle spese amministrative di euro 5,00 oltre alle spese di notifica.
9. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
10. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e dall'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
11. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 26

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla Tassa sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato ai sensi del D.Lgs 218/1997, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 5 ter del medesimo decreto.

Art. 27

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente e tardivo versamento del tributo alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97; per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs. 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione prevista dall'articolo 1, comma 696 della L. 147/2013 pari al 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione prevista dall'articolo 1, comma 697 della L. 147/2013, pari al 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 25, comma 1 let. a., entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione prevista dall'articolo 1, comma 698 della L. 147/2013 pari ad un importo da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del -tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, calcolati nella misura del tasso legale in vigore al primo gennaio di ciascun anno d'imposta aumentato di 2 (due) punti, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso. Gli interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
7. La misura annua degli interessi, ove previsti, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta.

Art. 28

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D. lgs. 446/1997 o al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 del D.L 193/2016, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 1 commi 92-804 della legge 160/2019.

Art. 29

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 nonché delle regole dettate dal Regolamento UE n. 2016/679.

Art. 30

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Per quanto attiene la classificazione dei rifiuti si fa riferimento, oltre che alla normativa statale, alle disposizioni provinciali in materia nonché alle deliberazioni assunte dal Comune e dalla Comunità della Vallagarina nei rispettivi ambiti e limiti di competenza.

Art. 31

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a decorrere dal 01/01/2020, salvo quanto diversamente disposto.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 691 della L. n. 147/2013, la gestione diretta di tutte le fasi e procedure applicative relative al tributo di cui al presente regolamento viene affidata alla Comunità della Vallagarina in qualità di gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e ciò in base a specifica convenzione.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
4. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse alla data di approvazione del presente testo.



COMUNE DI NOGAREDO

**Regolamento per la disciplina della
Tassa sui Rifiuti (TARI)**

Art. 1	<i>Oggetto del regolamento</i>	3
Art. 2	<i>Presupposto</i>	3
Art. 3	<i>Soggetti passivi</i>	3
Art. 4	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	3
Art. 5	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	4
Art. 6	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati</i>	5
Art. 7	<i>Determinazione della base imponibile</i>	7
Art. 8	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	8
Art. 9	<i>Piano finanziario</i>	8
Art. 10	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	8
Art. 11	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	11
Art. 12	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	11
Art. 13	<i>Obbligazione tributaria</i>	13
Art. 14	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	14
Art. 15	<i>Riduzione per le utenze non domestiche</i>	14
Art. 16	<i>Riduzioni tariffarie</i>	15
Art. 17	<i>Sostituzione nel pagamento del tributo</i>	15
Art. 18	<i>Cumulabilità e decorrenza delle riduzioni</i>	16
Art. 19	<i>Tributo giornaliero</i>	16
Art. 20	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>	17
Art. 21	<i>Riscossione</i>	18
Art. 22	<i>Ravvedimento operoso</i>	19
Art. 23	<i>Rimborsi e compensazioni</i>	19
Art. 24	<i>Funzionario responsabile</i>	20
Art. 25	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	20
Art. 26	<i>Accertamento con adesione</i>	21
Art. 27	<i>Sanzioni ed interessi</i>	22
Art. 28	<i>Riscossione coattiva</i>	22
Art. 29	<i>Trattamento dati personali</i>	22
Art. 30	<i>Norma di rinvio</i>	22
Art. 31	<i>Norme transitorie e finali</i>	23

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

Art.2

PRESUPPOSTO

2. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come identificati dal successivo art. 4.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
4. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 3

SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Si presume soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo *articolo 20* o i componenti del nucleo familiare;
 - per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività.
3. Nell'ipotesi di detenzione o utilizzi temporanei, derivanti da qualsiasi titolo giuridico o anche in via di fatto, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 4

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi tipologia di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su cinque lati verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, oggettivamente utilizzabili e quindi potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali, nel caso di uso domestico, quelli dotati di almeno un'utenza attiva relativa ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento, mentre per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature e per i quali è autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
2. Per le zone non servite da pubblici servizi costituisce presupposto del tributo la sola presenza di arredo anche se parziale.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, oggettivamente utilizzabili e quindi potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur se aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani. Fra questi rientrano:

Utenze domestiche

 - *solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi e comunque oggettivamente non accessibili né utilizzabili;*
 - *centrali termiche e locali riservati esclusivamente ad impianti tecnologici, quali locali caldaia, cabine elettriche, vano ascensori, nonché i locali che per loro struttura o destinazione d'uso sono incompatibili con la presenza di persone od operatori;*
 - *le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi pubblici di erogazione idrica, elettrica, calore, gas costituiscono presunzione semplice della disponibilità o detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti;*
 - *locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto dichiarati inagibili e/o inabitabili, purché di fatto non utilizzati, ovvero che siano oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, e fatto salvo in ogni caso il loro utilizzo in via di fatto;*
 - *superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;*
 - *le legnaie;*

Utenze non domestiche

 - *locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 2;*
 - *le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;*

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - gli spazi adibiti a ricovero di animali e destinati all'allevamento degli stessi;
 - depositi adibiti al ricovero di attrezzi agricoli ovvero di materiali utilizzati nel ciclo agricolo qualora il rifiuto prodotto rientri nell'esercizio dell'impresa agricola e che quindi debba essere autosmaltito o conferito, a spese del produttore, a terzi autorizzati o al gestore pubblico in regime di convenzione;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - aree scoperte non operative a uso non esclusivo destinate alla sosta temporanea di veicoli;
 - aree scoperte operative adibite al servizio pubblico di parcheggio per la sosta temporanea, anche a pagamento;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree scoperte pertinenziali e accessorie esclusivamente adibite a verde;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, limitatamente alla superficie utilizzata dai soli praticanti l'attività, ferma restando la tassabilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali, a titolo semplificativo, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
- d) locali ed aree interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria purchè non utilizzati;

2. Le circostanze di cui al precedente comma 1 lettera a) devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Art. 6

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati agli urbani o pericolosi o tossico nocivi come

individuati ai sensi delle vigenti disposizioni normative non sono soggetti alla ~~tassa~~ tributo a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti medesimi in conformità alla normativa vigente e al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. È onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati.

2. Nella sola ipotesi in cui sia tecnicamente impossibile determinare in modo oggettivo le superfici ove si formano di regola i rifiuti di cui al comma 1, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Laboratori fotografici ed eliografici	20
Lavanderie a secco	20
Elettrauto e gommisti	25
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie e lavorazioni lapidei	30
Attività manifatturiere con superfici adibite a verniciatura galvanotecnici e ceramiche	30
Autocarrozzerie e autofficine	30
Lattonieri, carpenteria metallica, lavorazione della plastica e meccanica in genere	35
Laboratori odontotecnici	40
Falegnamerie	15
Case di soggiorno per anziani	15
Ambulatori veterinari	30
Ambulatori dentistici	40
Studi medici	20

3. In caso di categorie non elencate si ricorre a criteri di analogia.
4. L'esenzione di superficie di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo previa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 20 e di idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
5. Il tributo non si applica ai locali e alle aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
6. In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 649, della L. 27/12/2013, n. 147, non sono soggette al tributo le aree produttive di attività industriali o artigianali produttive di beni specifici in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, così come definiti in base ai criteri contenuti nel vigente regolamento di gestione dei rifiuti. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano, ai fini dell'individuazione delle superfici produttive di rifiuti non assimilati, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano assoggettati al tributo quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o

destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo svolto dalla medesima attività che non comporti la produzione di rifiuti non assimilati. Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati derivanti dalle aree produttive o dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo, come sopra definiti, sono tenuti a proprie spese i relativi produttori, con divieto di conferimento al servizio pubblico, salvo il caso di stipula di apposita convenzione, pena applicazione delle sanzioni previste dal comma 649 dell'articolo 1 della L. 147/2013.

7. Laddove, invece, nell'area produttiva di cui al primo periodo del comma 6, si verifichi contemporaneamente la produzione di rifiuti speciali non assimilati e di rifiuti assimilati agli urbani:
 - a. nell'ipotesi in cui sia possibile delimitare le superfici in cui si verifica la produzione di rifiuti speciali non assimilati, l'area produttiva non è soggetta alla tassazione per la relativa porzione, fermo restando l'assoggettamento al tributo della restante parte dei locali o aree ove avviene la produzione di rifiuti assimilati agli urbani. Il magazzino funzionalmente ed esclusivamente collegato al processo produttivo non è soggetto al prelievo per una quota della sua superficie pari alla percentuale della superficie detassabile dell'area produttiva;
 - b. nell'ipotesi in cui sia obiettivamente difficoltoso delimitare le superfici ove i rifiuti speciali non assimilati agli urbani si formano, si applicano all'intera superficie su cui l'attività viene svolta e quindi anche ai magazzini di cui al secondo periodo del comma 6 le percentuali di riduzione di cui al precedente comma 2.
8. Al fine dell'applicazione dei commi 6 e 7 del presente articolo, l'azienda interessata ad eventuali riduzioni/esclusioni dovrà presentare apposita dichiarazione nella quale dichiarerà le superfici rientranti.

Art. 7

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data:
 - a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Fino a tale attuazione, ai soli fini dell'attività di accertamento, il Comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998, salva prova contraria da parte del contribuente in applicazione delle disposizioni del presente regolamento;
Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente più avanti denominata semplicemente con l'acronimo ARERA.
 - b. per tutte le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.
2. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e

dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte assoggettate al tributo la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Qualora non sia disponibile la superficie catastale, ed il contribuente non abbia provveduto a presentare regolare denuncia, si applica forfettariamente la metratura di 70 mq, salvo che da successivi accertamenti o denunce spontanee relative alla superficie netta calpestable.

Art. 8

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati secondo le indicazioni ARERA.
2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario.

Art. 9

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge 27/12/2013 n. 147, redatto secondo quanto previsto dall'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA);
2. Al piano finanziario devono essere allegate tutte le informazioni e gli atti necessari alla validazione dei dati impiegati così come stabiliti da ARERA;
3. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA.
4. Tutti i Gestori sono tenuti a fornire tempestivamente all'Ente Territorialmente Competente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario secondo quanto previsto da ARERA.

Art. 10

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme ordinamentali e/o statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
4. Le tariffe del tributo sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte,

tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999 e delle eventuali deliberazioni di ARERA.

5. Le tariffe della tassa del tributo sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nelle tabelle di cui al comma 7. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.
6. Le tariffe del tributo si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
7. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base alle seguenti tabelle:

A) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa del tributo alle utenze domestiche

Numero componenti della famiglia anagrafica	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti della famiglia anagrafica
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,24
6 o più	1,30

B) Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa del tributo alle utenze domestiche

Numero componenti della famiglia anagrafica	Kb coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti della famiglia anagrafica
1	1,00
2	1,80
3	2,00
4	2,60
5	2,90
6 o più	3,40

C) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa del tributo alle utenze non domestiche

Cat.	Attività	KC Applicato
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,41
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,73
3	Stabilimenti balneari	0,50
4	Esposizioni, autosaloni	0,36
5	Alberghi con ristorante	1,20
6	Alberghi senza ristorante	0,85

7	Case di cura e riposo	0,97
8	Uffici, agenzie	1,06
9	Banche, istituti di credito, studi professionali	0,56
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99
11	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	1,29
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,88
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,67
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,84
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,07
19	Pluri licenze alimentari e/o miste	2,07
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,25
21	Discoteche, night club	1,34
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51
23	Gestione aree di sosta su tratti autostradali	0,75

D) Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa del tributo alle utenze non domestiche

Cat.	Attività	KD Applicato
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,40
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,03
3	Stabilimenti balneari	4,16
4	Esposizioni, autosaloni	3,03
5	Alberghi con ristorante	9,86
6	Alberghi senza ristorante	7,02
7	Case di cura e riposo	8,01
8	Uffici, agenzie	8,76
9	Banche, istituti di credito, studi professionali	4,64
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,12
11	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	10,63
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	7,20
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,52
14	Attività industriali con capannoni di produzione	5,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	39,67
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,99
19	Pluri licenze alimentari e/o miste	17,00

20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	67,66
21	Discoteche, night club	11,01
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,22
23	Gestione aree di sosta su tratti autostradali	0,00

8. Le attività agrituristiche sono classificate utenze non domestiche, suddivise nelle categorie di attività n. 5 e n. 6 indicate nell'allegato A) al presente regolamento, tenuto conto della presenza o meno del ristorante.

Art. 11

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa del tributo, come riportato nelle tabelle di cui all'articolo 10.
2. L'assegnazione a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento al codice ISTAT/ATECO dell'attività prevalente dichiarato dal contribuente in sede di richiesta di attribuzione di partiva IVA. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo contribuente la tariffa del tributo applicabile è unica e basata sull'attività prevalente, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi, salvo il caso in cui le attività siano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano ovvero che le attività non siano dipendenti l'una dall'altra ma possano essere considerate in modo autonomo. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti. I posti auto/garage intestati a persone giuridiche sono classificati nella categoria "autorimesse" a meno che non risultino direttamente e singolarmente utilizzati quale pertinenza di una specifica abitazione.
3. La tariffa del tributo applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici destinate all'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'apprezzabile e autonoma rilevanza, nonché distinta utilizzazione sulla base di idonea dichiarazione da parte del contribuente della diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle sue porzioni. Per i locali della medesima attività economica ma siti in luoghi diversi si terrà conto del reale utilizzo di ogni singola unità produttiva.
4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di un'attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

Art. 12

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del Comune. Per il primo semestre si

terrà conto delle risultanze anagrafiche al 1° gennaio mentre per il semestre successivo di quelle presenti al 1° luglio. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni, come ad esempio colf, badanti, ecc. Le variazioni del numero dei componenti devono essere dichiarate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.20, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa del tributo.

Nel caso di apertura di una nuova utenza e della conseguente scissione del nucleo familiare, il numero degli occupanti corrisponderà a quello risultante dall'anagrafe qualora la regolarizzazione avvenga entro 30 giorni dalla data di occupazione dell'immobile, fermo restando che l'aggiornamento dei componenti della precedente famiglia avverrà con cadenza semestrale.

3. Nel caso di collaboratori domestici che non prestino più servizio presso l'abitazione, pur mantenendovi la residenza, l'aggiornamento del nucleo familiare decorre dalla presentazione all'ufficio di anagrafe comunale della domanda di cancellazione anagrafica; nel caso in cui, a seguito della conclusione del procedimento di cancellazione anagrafica, non ne venga confermata la veridicità verranno ricalcolati i periodi pregressi
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata altrove o assimilati e nel caso di degenze o ricoveri ospedalieri o assimilati, eccetto la Residenza Sanitaria Assistenziale (in sigla R.S.A.), comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione del numero di componenti il nucleo familiare, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Nel caso in cui tutto il nucleo residente sia temporaneamente domiciliato altrove viene calcolata la sola quota fissa della tariffa del tributo in quanto considerata abitazione a disposizione
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari distintamente iscritti in anagrafe, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che risultano tenuti solidalmente al pagamento.
6. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune residenti in una determinata unità abitativa non vengono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di anziano collocato in casa di riposo.
7. Per la commisurazione della sola quota fissa della tariffa del tributo per le abitazioni tenute a disposizione dai residenti nel Comune si tiene conto del numero dei componenti la famiglia anagrafica degli stessi. La quota variabile per tale fattispecie si intende calcolata unitariamente con l'abitazione principale. In caso di locazione delle abitazioni di cui al presente comma, tale criterio di calcolo si applica solo in caso di locazione inferiore a 60 giorni. Per le locazioni di durata superiore si applicano le ordinarie modalità di calcolo in base alle dichiarazioni di cessazione e di inizio ai sensi dell'art. 20.
8. I locali destinati a pertinenza di case di civile abitazione si considerano ai fini del tributo unitamente all'abitazione cui sono asserviti.
9. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche con componenti pari alla categoria del nucleo familiare con esenzione della quota variabile ove la stessa sia versata per un'abitazione principale collegata, se possedute o detenute da persona fisica residente.
10. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti, comprese le cantine, le autorimesse o agli simili luoghi di deposito, il numero degli occupanti è determinato

convenzionalmente secondo la seguente tabella calcolata per scaglioni di superficie imponibile:

da mq.	a mq.	componenti
0	50	1
51	100	2
101	200	3
oltre 200		4

11. Le disposizioni di cui al precedente comma precedente si applicano anche alle utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche.
12. In caso di presentazione di autorizzazione/titolo edilizio che permetta interventi di restauro, ristrutturazione edilizia o risanamento conservativo per i quali sia certificata l'effettiva inutilizzabilità dei locali da parte di soggetti residenti, questi ultimi sono tenuti a comunicare la nuova dimora. In caso della predetta comunicazione verrà attribuita la categoria di non residente nei termini di cui al comma 10.
13. Nel caso di abitazioni in cui sono esercitate attività di affittacamere o bed & breakfast in forma non imprenditoriale il numero degli occupanti componenti il nucleo familiare è incrementato di 2 unità.
14. Per le utenze domestiche situate in strutture extra alberghiere, quali residence o centri appartamenti per vacanze (C.A.V.) il numero di posti letto è stabilito da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni e quindi si farà riferimento a tale dato per stabilire il numero di occupanti.
15. Per i cittadini non residenti, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza limitatamente a una sola casa di civile abitazione posseduta dai cittadini a titolo di proprietà od usufrutto condizione che non sia locata o concessa in comodato si applica la categoria non residente con una riduzione sulla quota globale del tributo nella misura di due terzi. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni è necessario presentare al Comune apposita autocertificazione nei termini di cui all'art. 20. Tale agevolazione si applica ai sensi dell'art. 9 bis del D.L. n. 47 del 28/03/2014.
16. L'anziano, unico componente del nucleo familiare, collocato e residente in R.S.A., viene conteggiato, ai fini della determinazione del tributo, quale:
 - Categoria domestica *residente* qualora la struttura insista sullo stesso territorio comunale dell'immobile posseduto e/o detenuto prima della collocazione nella struttura;
 - Categoria domestica *non residente* qualora la struttura insista su territorio comunale diverso dall'immobile posseduto e/o detenuto prima della collocazione nella struttura;salva l'eventuale applicazione dell'esenzione della quota variabile.
17. Quanto previsto dal comma 2 del presente articolo trova applicazione dal 1° luglio 2020.

Art. 13

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo. Il tributo è dovuto anche se i locali vengono temporaneamente chiusi ovvero se l'uso degli stessi o delle aree scoperte tassabili viene momentaneamente sospeso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione.

3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.
4. Le variazioni di cui ai punti 2) e 3) producono gli effetti sopra indicati a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione ovvero di variazione entro il 30 giugno dell'anno successivo all'evento. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata o variata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione o variazione del tributo.
5. La cessazione può avvenire anche d'ufficio in presenza di dati certi relativi alla fine di utilizzo del servizio (irreperibilità ecc.).
6. In caso di esercizio stagionale dell'attività, superiore a quanto al periodo previsto per l'applicazione del tributo giornaliera, l'applicazione del tributo è comunque annuale, salvo l'eventuale applicazione, qualora prevista, della riduzione della quota variabile per stagionalità. Per periodi inferiori, il tributo viene applicato limitatamente al periodo di effettiva occupazione, senza possibilità di applicare ulteriori riduzioni, legate alla stagionalità.
7. E' onere del contribuente dimostrare l'effettiva sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente, comunque entro i termini di cui al comma 4.

Art. 14

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro sistema purché su superficie non pavimentata nelle vicinanze della propria abitazione, è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa del tributo, determinata nella misura del 30%.
2. La decorrenza dell'agevolazione di cui al presente articolo ha effetto dalla data di presentazione della domanda. Tale istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il contribuente di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione dell'istanza il contribuente autorizza altresì il Comune o il gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. La riduzione di cui al presente articolo non si applica alle abitazioni tenute a disposizione per uso saltuario o comunque discontinuo, né agli insediamenti di tipo non domestico.
3. Nell'istanza di richiesta della riduzione il contribuente deve indicare la particella su cui viene svolto il compostaggio.

Art. 15

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo relativamente alla quota variabile. Tale riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente avviata al recupero nel corso dell'anno solare e i quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione KD per la specifica categoria indicati all'art. 10 del presente regolamento.
2. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, copia dei formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti

recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o copia del modello unico di denuncia (MUD) comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

3. Le riduzioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con rimborso dell'eventuale eccedenza pagata.

Art. 16

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. La quota variabile della tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni di persone ricoverate stabilmente in Casa di Riposo o strutture sanitarie analoghe, e comunque non cedute in locazione o comodato o utilizzate ad altro titolo o in via di fatto da altri soggetti, nella misura del 100%;
2. La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. nei casi in cui con riferimento al conferimento del rifiuto indifferenziato, le postazioni superino la distanza stradale di ml 1.000 dal limite della proprietà privata della singola utenza, alla stessa viene riconosciuta un'agevolazione pari al 60% della quota globale della tariffa.
3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 20.
4. Per i cittadini non residenti, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza limitatamente a una sola casa di civile abitazione posseduta dai cittadini a titolo di proprietà od usufrutto a condizione che non sia locata o concessa in comodato si applica una riduzione sulla quota globale del tributo nella misura di due terzi. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni è necessario presentare al Comune apposita autocertificazione nei termini di cui all'art. 20. Tale agevolazione si applica ai sensi dell'art. 9 bis del D.L n. 47 del 28/03/2014.
5. Il tributo è dovuto nella misura del 20 % della tariffa complessiva quando si sia verificata una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente dovuta al mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero all'effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché all'interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi.
6. Salvo quanto previsto al comma precedente, l'interruzione temporanea del servizio di gestione di raccolta e smaltimento dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti, non comporta riduzioni o esenzioni del tributo dovuto.

Art. 17

SOSTITUZIONE NEL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. n. 147/2013, il Comune si sostituisce nel pagamento del tributo nella misura del 100% della quota globale nelle seguenti ipotesi:
 - a. i locali ed aree utilizzate dalle scuole di ogni ordine e grado (dall'asilo nido alle scuole medie) sia pubbliche che equiparate;
 - b. i locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali;
 - c. per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, e simili, purchè, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro, limitatamente ai locali ed aree di proprietà del Comune o concessi dal Comune in comodato gratuito. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato

all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche;

ulteriori particolari e gravi situazioni potranno essere di volta in volta prese in considerazione con provvedimento della Giunta comunale su specifica richiesta degli interessati nella misura stabilita dalla medesima.

2. Per far fronte a calamità pubbliche o a situazioni di emergenza sanitaria, il Consiglio comunale, in sede di determinazione delle tariffe, potrà stabilire riduzioni tariffarie sia per le utenze domestiche che non domestiche, eventualmente disciplinandone l'applicazione, in aggiunta o comunque nel rispetto di quanto previsto dalle normative in vigore.
3. Le sostituzioni di cui ai precedenti commi sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 18

CUMULABILITÀ E DECORRENZA DELLE RIDUZIONI

1. Le riduzioni previste dagli articoli 14 e 16 sono cumulabili con un limite massimo del 60% della quota variabile annua del tributo, salva la previsione specifica di riduzione superiore a tale percentuale di cui all'articolo 16. Nel caso di cumulo di riduzioni che superi il limite massimo fissato sarà applicata la riduzione più favorevole al contribuente.
2. Le riduzioni previste dagli articoli 14 e 16 trovano applicazione, ovvero cessano di trovare applicazione dalla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 20.

Art. 19

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa del tributo giornaliero è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
6. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
7. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti dall'art. 1 comma 664 della L. n. 147/2013 o a seguito di richiesta da parte del Comune con le modalità dallo stesso indicate.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi o al

soggetto che ne svolge le funzioni tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

10. Sono escluse dall'applicazione della tariffa del tributo giornaliero le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa del tributo è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, spazi utilizzati da spettacoli viaggianti per l'installazione di attrezzature e/o giochi, ecc.) non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.
11. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo annuale dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore o uguale a 12 (dodici) Euro.

Art. 20

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Tale obbligo è esteso anche alle richieste per il riconoscimento delle riduzioni ed esenzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti, entro il termine di del 30 giugno dell'anno successivo alla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, può essere consegnata direttamente o a mezzo posta, allegando fotocopia del documento d'identità o a mezzo PEC o posta elettronica. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento nel caso di consegna diretta o alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale o dalla ricevuta di accettazione in casi di invio tramite PEC o-posta elettronica.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi la variazione. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
 - a. generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza e recapiti telefonici e l'eventuale liberatoria per l'invio della documentazione per posta elettronica;
 - b. generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c. estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d. per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante dal nucleo familiare;
 - e. data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione, compresa l'eventuale sospensione dell'occupazione/detenzione per autorizzazione/titolo edilizio che permetta interventi di

restauro, ristrutturazione edilizia o risanamento conservativo per i quali sia certificata l'effettiva inutilizzabilità dei locali;

f. sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni o esenzioni, comprovata da eventuale documentazione anche fotografica nel caso di cui all'art. 5.

Utenze non domestiche

a. denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ISTAT/ATECO dell'attività prevalente, pec e recapiti telefonici e l'eventuale liberatoria per l'invio della documentazione per posta elettronica;

b. generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica;

c. persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

d. estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile, ed eventuale superficie non tassabile, destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne;

e. data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi dichiarati;

f. sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 30 giugno dell'anno successivo alla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stata assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. Non potranno essere comunque disarcicati anni già prescritti.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole. In mancanza di dichiarazione spontanea saranno volturate d'ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare dall'annualità successiva al decesso. In assenza di eredi residenti, l'utenza sarà volturata all'erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà.

Art. 21

RISCOSSIONE

1. La TA.RI. è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato o, con scelta alternativa da parte del Comune effettuata anche anno per anno, con bollettino di conto corrente postale, F24 o altre modalità di pagamento con servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali ovvero pagamenti in forma telematica secondo le disposizioni ministeriali, compreso anche il nodo dei pagamenti PAGO PA.

2. Il Comune invia ai contribuenti apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, il numero dei componenti il nucleo familiare utilizzato per il calcolo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

3. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente dal pagamento del tributo alle date prefissate.
4. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno due rate scadenti il 31 ottobre dell'anno di competenza del tributo ed il 30 aprile dell'anno successivo, o, a discrezione del contribuente, in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. In sede di approvazione delle tariffe il Consiglio comunale potrà stabilire scadenze diverse.
5. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006 n. 296. L'arrotondamento in caso di impiego del modello F24 deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Fermo restando il sopradescritto meccanismo di versamento, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia CODIV-19, per l'anno 2019 la scadenza del saldo prevista per il 30/04/2020 è prorogata al 30/06/2020.
8. Il versamento della prima rata si intende regolarmente effettuato se eseguito entro e non oltre 15 giorni dall'effettivo ricevimento dell'avviso di pagamento con annessi modelli precompilati, qualora la ricezione dei medesimi avvenga oltre il termine di versamento della prima rata.
9. Il versamento del tributo non è dovuto qualora l'importo annuale sia inferiore o uguale a euro 12,00. Eventuale somme versate non danno diritto a restituzione.

Art. 22

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997 n. 449, in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 in quanto compatibili, in esso previsti, si stabilisce la possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, anche per versamenti parziali o frazionati, secondo quanto previsto dall'art. 13bis, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Art. 23

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con la ~~tassa~~ dovuta per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso legale in vigore al primo gennaio di ciascun anno, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del comune soggetto attivo della tributo ovvero, se divenuti definitivi, per i quali sia stato attivato regolarmente procedimento per la riscossione coattiva.

6. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza;
7. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui all'art. 19 comma-11.

Art. 24

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 1, comma 692, della L. n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 25

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al precedente art. 20, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine il funzionario responsabile può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 5 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune o il soggetto incaricato ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire specifico documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, della Camera di Commercio e del Servizio Catasto.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici sono tenuti a trasmettere all'ufficio tributi o al soggetto che ne svolge le funzioni, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, mensilmente copia o elenchi anche con modalità informatiche e telematiche da stabilire:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune, ovvero altro soggetto incaricato esternamente, provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a nome di commi 161 e 162 dell'at. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle eventuali spese amministrative oltre alle spese di notifica. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento esecutivi è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Le notifiche degli avvisi di accertamento sono effettuato, quando possibile, anche tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo disponibile sul portale INI-PEC.
5. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dall'art. 21 del presente regolamento. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo.
6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
7. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, per tributo, interessi e sanzioni sia inferiore 20,00 euro, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione (anche pluriennale) degli obblighi di dichiarazione o di versamento del tributo.
8. Per ogni sollecito di pagamento o altra procedura bonaria di recupero credito l'importo viene maggiorato quale rimborso delle spese amministrative di euro 5,00 oltre alle spese di notifica.
9. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
10. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e dall'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
11. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 26

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla Tassa sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato ai sensi del D.Lgs 218/1997, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 5 ter del medesimo decreto.

Art. 27

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente e tardivo versamento del tributo alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97; per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs. 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione prevista dall'articolo 1, comma 696 della L. 147/2013 pari al 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione prevista dall'articolo 1, comma 697 della L. 147/2013, pari al 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 25, comma 1 let. a., entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione prevista dall'articolo 1, comma 698 della L. 147/2013 pari ad un importo da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del -tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, calcolati nella misura del tasso legale in vigore al primo gennaio di ciascun anno d'imposta aumentato di 2 (due) punti, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso. Gli interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
7. La misura annua degli interessi, ove previsti, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta.

Art. 28

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D. lgs. 446/1997 o al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 del D.L 193/2016, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 1 commi 92-804 della legge 160/2019.

Art. 29

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 nonché delle regole dettate dal Regolamento UE n. 2016/679.

Art. 30

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Per quanto attiene la classificazione dei rifiuti si fa riferimento, oltre che alla normativa statale, alle disposizioni provinciali in materia nonché alle deliberazioni assunte dal Comune e dalla Comunità della Vallagarina nei rispettivi ambiti e limiti di competenza.

Art. 31

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a decorrere dal 01/01/2020, salvo quanto diversamente disposto.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 691 della L. n. 147/2013, la gestione diretta di tutte le fasi e procedure applicative relative al tributo di cui al presente regolamento viene affidata alla Comunità della Vallagarina in qualità di gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e ciò in base a specifica convenzione.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
4. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse alla data di approvazione del presente testo.